



STATUTO

**UNIONE DEMOCRATICA
DI CENTRO
(UDC/SVP)
ex partito agrario**

del

**DISTRETTO
DI VALLEMAGGIA**

STATUTO DELL'UNIONE DEMOCRATICA DI CENTRO (UDC/SVP)

DISTRETTO DI VALLEMAGGIA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione, scopo e sede

1. L'Unione Democratica di Centro del Distretto di Vallemaggia (in seguito denominata UDC), è un'associazione politica senza scopo di lucro costituita nella forma dell'associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile (in seguito CC) e riunisce i cittadini, le associazioni e i gruppi che si propongono di svolgere un'attività politica a livello Comunale, Cantonale e Federale, secondo la linea dell'UDC Nazionale, aventi domicilio, attinenza o sede nei Comuni facenti parte del Distretto di Vallemaggia ai sensi del decreto esecutivo concernente le Circostrizioni dei Comuni, circoli e Distretti.
2. Il presente statuto disciplina l'organizzazione del Distretto e ne stabilisce le norme per tutti i membri.
3. L'UDC Valmaggese è la Sezione distrettuale dell'UDC Ticinese, di cui accetta e rispetta gli statuti.
4. La sua sede è presso il domicilio del Presidente o in luogo designato dal Comitato distrettuale.

Art. 2 Membri

1. Ogni membro di una Sezione UDC riconosciuta ed ubicata nel territorio del Distretto è contemporaneamente membro del Distretto di Vallemaggia.
2. L'adesione è aperta ad ogni persona di nazionalità svizzera, domiciliata o attinente in uno dei Comuni del Distretto di Vallemaggia, salvo eventuali deroghe decise dal Comitato distrettuale.
3. Gli elettori domiciliati o attinenti di un Comune o in una regione privi di Sezione UDC, possono far parte del Distretto dichiarando la propria volontà di adesione in occasione di una riunione ufficiale con relativa messa a verbale mediante richiesta scritta in tal senso al Presidente, nonché sottoscrivendo la dichiarazione di adesione e partecipando all'attività politica secondo la linea dell'UDC Nazionale, nel limite della propria disponibilità.

4. Il richiedente viene iscritto nella lista dei membri e acquisisce il diritto di voto in assemblea decorsi 60 giorni dalla sua adesione.

Art. 3 Dimissioni, esclusioni e misure disciplinari

1. Le dimissioni dei membri devono pervenire al Presidente in forma scritta e firmata di proprio pugno dall'interessato. Il comitato distrettuale si pronuncerà nel merito dandone comunicazione al dimissionario. Il Presidente inoltrerà quindi la documentazione, per conoscenza al segretario Cantonale.
2. Le dimissioni del Presidente devono pervenire al Segretario distrettuale ed essere sottoposte a votazione del Comitato distrettuale per l'accettazione.
3. Il Comitato distrettuale può decidere l'ammonizione, la sospensione o l'esclusione dall'associazione politica distrettuale, anche immediata, di un membro (membri del Comitato distrettuale compresi). Per deliberare occorre la maggioranza dei membri del Comitato distrettuale. La decisione è presa a maggioranza dei $\frac{3}{4}$. La decisione entra immediatamente in vigore.
4. La sospensione o l'esclusione sono premesse anche senza indicazione del motivo.
5. Il membro colpito da provvedimenti di sospensione o esclusione può ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della decisione, alla Commissione disciplinare. Il ricorso ha effetto sospensivo. Egli ha la facoltà di presentare un proprio memoriale. La decisione verrà emessa entro 6 mesi dalla data di presentazione del ricorso ed è da considerarsi definitiva ed inappellabile.
6. Il membro che con il suo comportamento compie atti contrari alla dignità politica e morale e agli interessi del partito, sarà segnalato dal Comitato distrettuale in forma scritta al competente Organo cantonale e ad esso sarà demandato l'intervento disciplinare appropriato al caso e definito dagli statuti cantonali.
7. La qualità di membro e le cariche da esso ricoperte all'interno dell'organizzazione distrettuale sono sospese sino alla decisione inappellabile della Commissione disciplinare.
8. Le parti possono assoggettarsi ad una procedura di mediazione.

II. DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 4 Elezioni, voto e quorum

1. Il Comitato distrettuale è eletto ogni quadriennio ed è rieleggibile. Il rinnovo del Comitato distrettuale avviene nel corso dei 3 mesi successivi al rinnovo dei poteri Cantionali.
2. Negli organi del Distretto ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente o, in sua assenza, chi dirige la riunione.

3. Quando lo statuto o il CC non dispongono altrimenti, le deliberazioni e le nomine sono fatte a maggioranza semplice dei votanti, con il sistema del voto aperto, a meno che 1/5 dei membri presenti richieda il voto segreto. Nel calcolo della maggioranza non sono computate le astensioni né eventuali schede bianche o nulle.
4. Non possono essere deliberate decisioni su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei membri presenti.
5. Alle deliberazioni degli organi del Partito partecipano solo i membri legittimati a norma dello statuto.
6. I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. Sono riservate deroghe per motivi di salute o particolarità di carica.

III. ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO

Art. 5 Organi del Distretto

Gli organi distrettuali sono:

1. l'assemblea dei membri
2. il comitato distrettuale
3. i delegati nel comitato cantonale
4. la commissione disciplinare
5. l'ufficio di revisione

IV. ASSEMBLEA DEI MEMBRI

Art. 6 Composizione, convocazione e competenze

1. L'assemblea dei membri è composta da tutti gli aderenti a norma dell'art. 2 del presente statuto.
2. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il loro numero. In caso di parità decide il voto del Presidente dell'Assemblea.
3. L'assemblea dei membri è convocata dal comitato distrettuale con preavviso di almeno 15 giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria. Possono essere indette assemblee straordinarie ogni qualvolta il comitato distrettuale lo ritenga necessario o così richiesto da 1/5 dei membri iscritti a norma dell'art. 2 del presente statuto.
4. La convocazione dell'assemblea dei membri avviene tramite comunicazione personale (lettera o posta elettronica) e/o tramite pubblicazione sugli organi di stampa e/o tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT).
5. Le competenze dell'Assemblea dei membri sono:

- a) determinare la condotta politica del Partito nell'ambito del Distretto secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) eleggere il Presidente del Distretto, il Comitato distrettuale e l'Ufficio di revisione;
- c) nomina gli scrutatori;
- d) deliberare sull'approvazione dei conti e relativo scarico;
- e) approvare modifiche e revisioni dello statuto;
- f) decidere la costituzione di ulteriori organi distrettuali;
- g) nominare i membri onorari;
- h) su segnalazione delle Sezioni proclama le candidature per le elezioni cantonali e federali;
- i) decidere su tutto quanto le viene sottoposto dal Comitato distrettuale;
- j) esercitare tutte le competenze non espressamente attribuite ad altri organi.

V. COMITATO DISTRETTUALE

Art. 7. Composizione, convocazione e competenze

1. Il Presidente ed il comitato distrettuale vengono eletti dall'Assemblea per un quadriennio, nel corso dei 3 mesi successivi al rinnovo dei poteri cantonali.

Il comitato distrettuale può cooptare nuovi membri la cui nomina deve però essere ratificata dall'Assemblea successiva.

Il comitato distrettuale può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 2 membri dello stesso e deve essere motivato.

2. Il Comitato distrettuale è composto da un minimo di 3 membri, compreso il Presidente ad un massimo di 9 membri ed è rieleggibile. I suoi membri decidono l'attribuzione delle cariche al suo interno, le quali sono cumulabili (Vice-Presidente, segretario, cassiere ed altri).

I simpatizzanti ed i sostenitori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Il Presidente, il Segretario ed il Cassiere del Distretto sono membri del Comitato distrettuale.

3. Le competenze del Comitato distrettuale sono:

- a) promuovere ed organizzare le attività del Partito nel Distretto conformemente alla decisione dell'Assemblea, preavvisandola su tutte le deliberazioni di sua competenza;
- b) nominare ogni quadriennio i delegati e supplenti negli organi cantonale e proporre i delegati negli organi federali. Si devono eleggere da 2 a 4 supplenti;
- c) nominare i componenti della Commissione disciplinare;
- d) preparare ed organizzare durante il quadriennio in collaborazione con il Presidente Cantonale e le Sezioni, le elezioni nel Distretto;
- e) approvare e organizzare manifestazioni a carattere distrettuale;
- f) curare l'informazione all'interno ed all'esterno del Partito per il tramite di un'adeguata organizzazione;
- g) svolgere compiti operativi di politica regionale;

- h) convocare assemblee dei membri;
- i) istituire commissioni per specifiche esigenze;
- j) applicare ed interpretare lo statuto;
- k) emenare misure disciplinari.

VI. DIRETTIVA DISTRETTUALE

Art. 8. Composizione, convocazione e competenze

1. La Direttiva distrettuale è l'organo a cui compete la direzione esecutiva del partito. Essa si compone di 3 membri, essi sono:
 - il Presidente distrettuale;
 - il vice-Presidente distrettuale;
 - il segretario distrettuale.
2. Le competenze della direttiva sono:
 - a) prepara e disciplina le sedute del comitato distrettuale;
 - b) stabilisce il riparto proporzionale dei mandati;
 - c) presenta al Comitato cantonale i preavvisi sul programma del partito, sulle decisioni di ordine generale che interessano l'indirizzo politico, sull'omologazione degli statuti delle Sezioni comunali, intercomunali, regionali, circoli, ecc.

VII. ORGANIZZAZIONE COMUNALE, REGIONALE

Art. 9. Sezioni comunali e regionali

1. Le Sezioni comunali sono le unità di base organizzate del partito che lo rappresentano nei Comuni.
2. In un Comune può essere costituita una sola Sezione con un minimo di 3 aderenti iscritti all'UDC. Essa deve dotarsi di uno statuto conforme al presente entro le cui norme si organizza e opera liberamente per la promozione e la diffusione dei principi e del programma del partito nell'attività politica comunale.
3. I cittadini iscritti all'UDC di due o più comuni limitrofi, dove non si è in grado di formare una Sezione comunale possono costituire una Sezione Regionale descritta con la stessa procedura di cui al precedente capoverso.
4. Gli organi delle Sezioni comunali e regionali sono:
 - l'Assemblea dei membri;
 - Il comitato direttivo.

5. L'Assemblea della Sezione comunale e regionale è formata dalla riunione di tutti gli aderenti e gli iscritti all'UDC nel Comune e Regione. Essa si riunisce almeno una volta all'anno ed ha le seguenti competenze:

- determinare l'organizzazione, il programma di attività e la linea politica del partito nell'ambito comunale / regionale;
- eleggere il comitato direttivo comunale/regionale;
- designare i candidati alle elezioni comunali.

VIII. DELEGATI AL COMITATO CANTONALE

Art. 10. Composizione e competenze

1. Il numero dei Delegati al Comitato cantonale che rappresenta il Distretto è definito dagli statuti cantonali della Sezione ticinese.
2. Compiti dei delegati:
 - a) rappresentano il Distretto e la sua linea politica alle riunioni del Comitato cantonale;
 - b) contribuiscono alla delibera con il loro voto riferendone al Comitato distrettuale e all'assemblea;
 - c) qualora sono impossibilitati a presenziare al Comitato cantonale avvisano tempestivamente il proprio supplente.

IX. COMMISSIONE DISCIPLINARE

Art. 11. Composizione e competenze

1. La Commissione disciplinare si compone di 3 membri e di 2 supplenti ed è nominata dal Comitato distrettuale.

Essi non possono fare parte del Comitato distrettuale.

2. Essa opera secondo il regolamento stabilito dal Comitato distrettuale, nel campo distrettuale e la sua competenza si estende su tutti i membri. Le sono deferiti i procedimenti disciplinari prescritti all'art. 3 cpv. 5 del presente statuto.

X. UFFICIO DI REVISIONE

Art. 12. Composizione e competenze

1. L'Assemblea dei membri nomina due revisori dei conti che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi non possono essere membri del Comitato distrettuale.

2. L'Ufficio di revisione è convocato dal cassiere nelle forme d'uso e controlla annualmente i conti ed allestisce entro la data dell'Assemblea ordinaria, ma al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto di revisione.

XI. FINANZE

Art. 13. Mezzi finanziari

1. Le entrate finanziarie della Sezione di compongono:
 - a) contributo annuale alla Sezione. La fissazione del contributo è decisa dall'Assemblea dei membri qualora lo ritenga opportuno;
 - b) donazioni, legati, disposizioni patrimoniali da terzi;
 - c) introiti da attività politiche e/o d'intrattenimento.

XII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14. Disposizioni finali e transitorie

1. Lo scioglimento della Sezione può essere deliberato dall'Assemblea dei membri con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.
2. In caso di scioglimento della Sezione, l'eventuale suo patrimonio verrà devoluto alla Cassa Cantonale del Partito.
3. Per gli impegni verso terzi risponde unicamente il patrimonio della Sezione ed è esclusa ogni responsabilità personale dei propri membri.
4. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto faranno stato le norme del Codice Civile concernenti le associazioni (art. 60ss CC).
5. Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale costitutiva del 24 aprile 2009 ed entra immediatamente in vigore.

Il Presidente Distrettuale

Il Vice-Presidente
